

AGEVOLAZIONI

Iper e super ammortamento software prorogati per il 2019

di Alessandro Bonuzzi

Il **DDL di Bilancio 2019** prevede la **proroga**, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni riguardanti gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi e immateriali** funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave **Industria 4.0**.

In particolare, l'**iper ammortamento** riguarderà anche agli investimenti effettuati **entro il 31 dicembre 2019**, ovvero **fino al 31 dicembre 2020** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019:

- l'**ordine** risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Rispetto al passato, però, l'intensità del beneficio si differenzia, in maniera **decrescente**, in funzione dell'**ammontare** dell'investimento. Difatti, la disposizione prevede che la maggiorazione del costo si applichi:

- nella misura del **150%** per investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **100%** per investimenti **superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- nella misura del **50%** per investimenti **superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

Infine, per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro **non si applica alcuna maggiorazione**.

Importo dell'investimento	Misura del beneficio
Fino a 2,5 milioni di euro	150%
Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	100%
Oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro	50%
Oltre 20 milioni di euro	0%

Malgrado la previsione di aliquote diverse in ragione dell'importo dell'investimento agevolabile, è facile comprendere come per la **generalità delle piccole imprese nulla cambierà**, rimanendo la percentuale fissata al 150%. La nuova norma avrà un impatto risonante, invece, sulle **grandi imprese**, le sole a potersi permettere di destinare svariati milioni di euro a nuovi investimenti.

Il DDL prevede altresì la **proroga** della maggiorazione, **nella misura del 40%**, del costo di acquisizione dei **beni immateriali** (*software*) ricompresi nell'[Allegato B](#) alla **L. 232/2016, per le imprese che usufruiscono dell'iper ammortamento**.

Il **periodo agevolabile** coincide con quello dell'iper ammortamento; ciò significa che, per poter beneficiare dell'estensione al 31 dicembre 2020, anche per gli investimenti in beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le **due condizioni** sopra indicate.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali, l'impresa è **tenuta ad acquisire**:

- una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del **P.R. 445/2000** ovvero,
- per i **beni** aventi ciascuno un **costo di acquisizione superiore a 500.000 euro**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere **acquisite** dall'impresa **entro il periodo di imposta**:

- in cui il bene **entra in funzione**, ovvero,
- in cui il bene è **interconnesso** al sistema aziendale, se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta **successivo** rispetto all'entrata in funzione del bene. In questo caso, peraltro, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Per poter **dimostrare** che l'acquisizione è avvenuta tempestivamente, è opportuno che l'invio/ricezione della documentazione avvenga tramite **PEC**.

Si ricorda, poi, che in caso di **dismissione** del bene agevolato ai fini dell'iper ammortamento, seppur in vigore del beneficio, non si verifica la **revoca** e il **recapture** dell'agevolazione, introdotti dal Decreto dignità con effetto dagli investimenti effettuati dal 15 luglio 2018, se, nello **stesso periodo** in cui si è verificato il realizzo, l'impresa:

- **sostituisce** il bene dismesso con un **bene nuovo** avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'[Allegato A](#) alla **232/2016**;

- **attesta**, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero perizia tecnica giurata o attestato di conformità, l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione.

Infine, la novella normativa prevede la **sterilizzazione** della determinazione degli **conti** dovuti per il **2019 e 2020**, nel senso che essi **andranno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative** dell'iper e super ammortamento *software*.

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

[Scopri le sedi in programmazione >](#)